



ASD SPIRITO TARSOGNO
VIA NOBERINI 1 TARSOGNO
43059 TORNOLO (PR)
C.F. E P.IVA 02834580348

spiritotarsogno@gmail.com

spiritotarsogno@libero.it

associazione sportiva dilettantistica Spirito Tarsogno affiliata UISP E CONI.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Ottobre 2023 alle ore 17,00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
- 2) comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti i seguenti soci in sede:

RAVELLA PIER LUIGI

GUASTI ROSSANA

NICOLE CARDINALI

PAOLO BRICCA

ALDO BERTELOTTI

LUCA BRUGNOLI

LUCIANA MARIANI

MARIA GRAZIA FIGONE

ILARIA BERTELOTTI

MARTINA CAMISA

BRUNO ARCE

BRICCA GRAZIELLA

PIRIA LUCIA

CARDINALI FRANCESCA

FRANCHI ADRIANO

VALERIO RESTANI

BARDINI FRANCA

SCARSELLA MAURIZIO

BARBARA CAMISA

CAMISA ROBERTA

BRUGNOLI MAURO

DELLAFIORA LAURA

FERRARI RAFFAELE

FRANCHI FELICE

NOTARI ENRICO

VIGNALI LUCA

GONI MARINA

STEFANO BORDI

TEDALDI GIACOMO

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of names above]

CANISIANA *SOMIA Catonoli Somu*
 STEFANO TEDALDI *Stefano Tedaldi*
 GIANPIETRO PARMIGIANI *Giuseppe Guarnasch*
 ANNAMARIA SCARSELLA *Anna Maria Scarsella*
 LUCIANO OTTOBONI *Luciano Ottoboni*
 ENRICO BRICCA *Enrico Bricca*
 PASCOTTO DIEGO *Pascotto Diego*
 MARCO BRUGNOLI *Marco Brugnoli*
 RIOLI FREDERICA *Rioli Frederica*
 MOTTI CHIARA *Motti Chiara*
 CORRADO CARDINALI *Corrado Cardinali*
 GREGORIO CAMISA *Gregorio Camisa*
 CAMISA PATRIZIO *Camisa Patrizio*
 CARDINALI LINO *Cardinali Lino*

Presenti sulla piattaforma *ASBANO*
 facoltà all'art. 17 dello Statuto.

i seguenti soci., essendo prevista tale

Xxxxxx
 xxxxxx
 xxxxxx

e sono infine regolarmente rappresentati mediante delega trasmessa via mail e in cartaceo al Consiglio Direttivo i seguenti soci:

GIANPIERO GHINELLI	con delega conferita a	NOTARI ENRICO
DEGIOVANNI EMMA	con delega conferita a	LUCIA PIRIA
PONZI FLAVIA	con delega conferita a	VALERIO RESTANI
PAOLA MUSSO	con delega conferita a	BORDI STEFANO
CAPORETTO BARBARA	con delega conferita a	PARMIGIANI GIAN PIETRO
DE CARLI GIACOMO	con delega conferita a	DE CARLI GIACOMO <i>ADRIANO FRANCHI</i>
SACCHELLI GRETA	con delega conferita a	DELLAFIORALAURA
ELISABETTA SCARAZZINI	con delega conferita a	ELISABETTA SCARAZZINI <i>STEFANO TEDALDI</i>
BENEDETTI M. CRISITINA	con delega conferita a	MOTTI CHIARA
CELLA FEDERICA	con delega conferita a	FRANCHI FELICE
LIU I TSU	con delega conferita a	BRUGNOLI MAURO
MORETTA ALESSIA E.	con delega conferita a	LUCA VIGNALI
GAZZA MATTEO	con delega conferita a	ILARIA BERTOLOTTI
CAGOZZI ALESSANDRA	con delega conferita a	ROBERTA CAMISA
BONATTI PAOLA	con delega conferita a	ANNAMARIA SCARSELLA
ZANELLA M. CECILIA	con delega conferita a	MARIA GRAZIA FIGONE
PATTACINI CARLO A.	con delega conferita a	FRANCESCA CARDINALI
ZULLO MIRELLA	con delega conferita a	BARBARA CAMISA
RAVELLA MRIA VIRGINIA	con delega conferita a	GRAZIELLA BRICCA
FANTONI ALESSANDRA	con delega conferita a	LUCIANA MARIANI
BERTAZZI GIAN LUCA	con delega conferita a	ALDO BERTOLOTTI
ROCCO RAVELLA	con delega conferita a	GUASTI ROSSANA
PASQUA ROBERTO	con delega conferita a	RAVELLA PIER LUIGI
BERTINI PAOLO	con delega conferita a	LUCIANO OTTOBONI
CECILIA DEL RE	con delega conferita a	PASCOTTO DIEGO
GIACOMO GENNARI	con delega conferita a	MARCO BRUGNOLI
ZANELLI MARIA TERESA	con delega conferita a	RIOLI FREDERIK
CARMINATI GIULIANO	con delega conferita a	BRUGNOLI LUCA

DAVIDE BRICCA con delega conferita a
CAMISA GIAMBATTISTA con delega conferita a
ANDREA SACCON con delega conferita a
ROSSI GIULIA con delega conferita a

GIACOMO TEDALDI
CAMISA GREGORIO
CAMISA PATRIZIO
MAURIZIO SCARSELLA

e così complessivamente n ⁷⁵ soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Pier Luigi Ravella che chiama alla funzione di Segretaria Nicole Cardinali.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il consigliere Guasti Rossana per chiarire che l'Assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:

1) nella definizione dell'oggetto sociale è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. A tal fine si propone di modificare l'art. 3 punto a " promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al Running, Trail Running, ciclismo, trail e in tutte quelle che il direttivo delibererà in futuro "

con la seguente formulazione:

-- Art.3 punto a) " esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le discipline della Corsa campestre, corsa su strada, corsa in montagna, Nordic fitwalking , trail, ciclismo su strada, cicloturismo, atletica leggera , calcio a 11 , calcio a 8, calcio a 7, calcio a 5, sci alpino , sci alpinismo , alpinismo, skyrunning, e in tutte quelle che il Direttivo delibererà in futuro."

La proposta messa ai voti, viene approvata all'unanimità

2) possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali. Sul punto si propone di modificare l'art. 3 punto h: " organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci"

con la seguente formulazione:

-- Art 3 punto h) "organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. L'associazione può svolgere attività di

raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art 7 del D.Lgs. N. 117/2017.

La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità.

Rispetto alla disciplina dell'incompatibilità si rende necessario modificare l'art. 19 " il Consiglio direttivo è fatto da un minimo di 8 persone ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati maggiorenni."

con :

art. 19 : " il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 15, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dagli organismi sportivi. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. In particolare è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazione sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensione per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Sempre art 19 : " il consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere"

art. 15 punto b): l'Assemblea procede alla elezione del Presidente dell'associazione , dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti viene sostituito con :

" il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente , il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere..."

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Rispetto quindi alla nuova clausola relativa all'incompatibilità , il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità. Richiesta fatta preventivamente anche ai soci Consiglieri assenti in data odierna.

Non si rende neppure necessario intervenire sulla clausola in materia di divieto di distribuzione indiretta di utili (art. 2) in quanto non sono state riportate in statuto le condizioni per cui si verifica tale distribuzione indiretta. Appare però opportuno evidenziare il cambiamento operato dal decreto legislativo 36/2021.

Rispetto alla retribuzione dei collaboratori, viene specificato che il rispetto del parametro di quantificazione - ossia che non sia superiore del 40% rispetto a quanto previsto da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative - debba essere osservato anche per i lavoratori autonomi e non solo per i dipendenti. Il riconoscimento di compensi pertanto è subordinato a tale verifica. Solo se sussistono comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività sportive si può derogare a tale limite.

Stesso discorso del limite di retribuzione viene posto per le indennità di carica nel caso ci fossero.

Un'altra novità interessante è legata alla possibilità , prima negata, di garantire agli associati la possibilità di fruire di servizi sportivi a condizioni migliori rispetto all'eventuale erogazione di servizi a non soci.

Per il resto si rinvia alla complessiva disciplina del divieto di distribuzione indiretta di utili così come normato dall'art. 8 del Decreto legislativo 36/2021.

Il Presidente infine evidenzia che un orientamento giurisprudenziale e di prassi ha evidenziato la necessità di garantire ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori. Lo statuto recepisce il vincolo del diritto di voto in capo ai soci maggiorenni contemplato dal testo unico

delle imposte su redditi come requisito di accesso al sistema di agevolazione fiscali ma questo non preclude la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex legge dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale. Il Presidente pertanto propone di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell'associazione. Sarà invitato anche l'associato minorenne che avrà diritto di parola e non di voto e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Riguardo art. 12 "l'esercizio sociale, va dal 1 gennaio al 1 gennaio dell'anno successivo" viene sostituito con art. 12 : " l'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno"

la proposta , messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Sono stati cambiati i requisiti minimi per le assemblee straordinarie , quindi art. 17 " L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide , a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Viene sostituita con :

art. 17 " L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazione dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando il liquidatore. Le delibere per le modifiche statutarie, nonché quelle riguardanti le operazione di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda convocazione con la partecipazione di almeno un terzo (1/3) degli associati intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti intervenuti anche in via telematica, purchè sia possibile identificare l' identità dell' associato che partecipa e vota, o rappresentati per delega. Le delibere dell'Assemblea per scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve esser assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati

La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità.

Art.1: "... è costituita con sede in Tarsogno (PR) via Noberini n. 1 un' Associazione che assume la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica Spirito Tarsogno ..."

viene sostituito con art. 1 : "... è costituita , con sede nel comune di Tornolo (PR) un'Associazione che assume la denominazione " Associazione Sportiva Dilettantistica Spirito Tarsogno" in breve "asd Spirito Tarsogno" (di seguito denominata Associazione) .La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, ed il Presidente avrà cura di comunicare tempestivamente tale variazione all'Agenzia delle Entrate, al registro unico nazionale del terzo settore ed a tutti gli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali risulta iscritta.

Il Presidente conferma che la sede legale resta in Tornolo, Via Noberini 1 Tarsogno.

La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità.

Il Presidente rileva inoltre che lo statuto ha implementato i vincoli statutari richiesti alle associazioni dotate di personalità giuridica qualora in futuro volesse deliberare, con semplice assemblea ordinaria

salva diversa indicazione del notaio, di presentare tale istanza. Anche tali aspetti sono riportati nell'Allegato B.

Viene quindi data lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A, come parte integrante del presente verbale.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di Statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto, ossia:

1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell' art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/ 1972, e verserà l'importo di euro 200,00 (duecentoeuro) in quanto in questa sede ha apportato ulteriori modifiche allo Statuto rispetto a quanto invece prevede art 12 DLgs 36/2021 in virtù del quale " le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto". A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposti di applicazione dell'agevolazione.

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche .agli Organismi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati nel Registro CONI.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

M. de Cecco

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Agenzia delle Entrate		
Ufficio Territoriale di Parma		
REG.	30 NOV. 2023	SERIE 3
N°	<u>2570</u>	
Il Direttore		

[Handwritten signature]

ALLEGATO A)

PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPIRITO TARSOGLIO ADOTTATO IL ...29.../...10..../...2023.....

STATUTO SPIRITO TARSOGLIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I

Denominazione-sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita , con sede nel comune di Tornolo (PR) un'associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Spirito Tarsoglio" in breve "asd Spirito Tarsoglio" (di seguito denominata Associazione). La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del'Assemblea Ordinaria.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e CIO nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non persegue finalità **di lucro** ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e **non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi**, di utili o di avanzi di gestione.

ART. 3

L'Associazione si propone di:

- a) esercitare **in via stabile e principale** l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica , la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le discipline della Corsa campestre, corsa su strada, corsa in montagna, Nordic Fitwalking, Trail , Ciclismo su strada, cicloturismo, Atletica Leggera, Calcio a 11, calcio a 8 , calcio a 7, calcio a 5, Sci alpino , sci alpinismo , alpinismo, skyrunning, e in tutte quelle che il Direttivo delibererà in futuro;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport

- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e **possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere socie dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate dall'art 8.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio nel momento dell'iscrizione nel libro soci. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

la vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.

la qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate quando maggiorenni, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuale regolamenti; gli associati minorenni vengono convocati in Assemblea insieme all'esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto il loro rappresentanza.
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso- Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte o estinzione Ente.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 36 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fini di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 60 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. **E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali** salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste art. 24.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Termine estensibile a centottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purchè sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo settore.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 20.

TITOLO VI

Organi dell'Assemblea

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estendibile a centottanta per esigenze anche di carattere organizzativo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data richiesta.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, whatsapp in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio Dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori de Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo, o per i minorenni chi esercita la potestà genitoriale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere per le modifiche statuarie, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda convocazione con la partecipazione di almeno un terzo (1/3) degli associati intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti (¾) dei soci presenti intervenuti **anche in via telematica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, o rappresentati per delega.**

Le delibere delle Assemblee per scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti (¾) degli associati.

ART.18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina di Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 15, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dagli organismi sportivi.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, (regolarmente tesserati alla Fisi, nel caso ci sia

l'affiliazione all'ente Fisi), in regola con il pagamento delle quote associative. **In particolare è**

fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di

ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito

della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di

Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni

e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensione per periodi

complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Scadono in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente Il Segretario ed il Cassiere.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o whatsapp da consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- f) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i prima tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, o il numero dei componenti risulta inferiore a 3, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione dei componenti dell'organo.

**Collegio dei revisori dei conti
(qualora eletto)**

ART.22

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

**TITOLO VII
Scioglimento**

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.



In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Tarsogno, li 29/10/2023

firma del Presidente  firma del Segretario 
firma dei Consiglieri in carica presenti all'Assemblea Straordinaria



ALLEGATO B) parte integrante del Verbale dell'Assemblea straordinaria**dell'Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA SPIRITO TARSGO del 29/1/2023**

Clausola statutaria	Riferimento	Verifica statuto
Indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (l'acronimo ASD non è ufficializzato)	Art. 90 Legge 289/2002 Art. 6 DLgs 36/2021	1
Sede legale	Art. 7 Dlgs 36/2021	1
Assenza di fini di lucro	Art. 7 Dlgs 36/2021	2
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Art. 7 Dlgs 36/2021	3
Eventuale indicazione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali	Art. 9 DLgs 36/2021	3
RAPPORTI CON I SOCI		
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	Art. 7 Dlgs 36/2021	6
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	6
Criteri di ammissione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	4
Criteri di esclusione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	9
Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	7
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	9
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA		
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	13

<p>Criteria e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</p>	<p>Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA</p>	<p>14</p>
<p>Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</p>	<p>Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021</p>	<p>16</p>
<p>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</p>	<p>Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021</p>	<p>16</p>
<p>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile</p>	<p>Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA</p>	<p>15</p>
<p>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</p>	<p>Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA</p>	<p>16, 17</p>
<p>Riconoscimento del diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni</p>	<p>non è obbligatorio per legge ma Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322</p>	<p>15</p>
<p>è possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono indicate dall'organo amministrativo nella convocazione assembleare o possono essere definite in un Regolamento approvato dall'assemblea dei soci</p>	<p>non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto (Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 del 10/5/2022) ma può essere opportuno</p>	<p>14</p>
<p>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</p> <p>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</p>	<p>Art. 21 cod.civ.</p>	<p>16 17</p>
<p>Criteria e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;</p>	<p>Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA</p>	<p>23</p>
<p>ORGANO AMMINISTRATIVO</p>		
<p>Non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto ma potrebbe essere richiesto da alcuni organismi sportivi affiliati "E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI."</p>	<p>Art. 11 DLgs 36/2021</p>	<p>19</p>
<p>LEGALE RAPPRESENTANTE</p>		
<p>Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione</p>	<p>Art. 7 Dlgs 36/2021</p>	<p>21</p>
<p>BILANCIO E PATRIMONIO</p>		
<p>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</p>	<p>Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA</p>	<p>11</p>

Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	Art. 7 Dlgs 36/2021	12
SCIoglimento e devoluzione del patrimonio		
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.	Art. 27 cod.civ.	Non integrate
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati	Art. 21 cod.civ.	17
Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.	Art. 7 Dlgs 36/2021	24
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	24